

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 17 MARZO 1951

(87ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modifica delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo » (N. 1593) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

ZOLI, <i>relatore</i>	Pag. 856
OTTANI	857
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	857

« Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato » (N. 1513) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	859, 860, 861, 862
BERTONE, <i>relatore</i>	858, 860, 861, 862
UBERTI	859
PERINI	860
RUGGERI	861, 862
OTTANI	862
ZOLI	862
TAFURI	862

(Seguito della discussione e approvazione)

« Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore

delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (N. 1516) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

UBERTI, <i>relatore</i>	Pag. 863
RUGGERI	863
ZOLI	863

(Rinvio della discussione)

« Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (N. 1419) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	864, 865
BRACCESI, <i>relatore</i>	864
RUGGERI	864
UBERTI	864, 865
LANZETTA	865

(Approvazione)

« Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei termini fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 marzo 1947, n. 590 » (N. 1572) :

PRESIDENTE	865
----------------------	-----

(Discussione)

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (N. 1259) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	866
----------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Giacometti, Lanzetta, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Reale Vito, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

Interviene alla riunione l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo** » (N. 1593).

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zoli.

ZOLI, *relatore*. Il presente disegno di legge introduce modifiche nelle aliquote dei diritti erariali che lo Stato percepisce sugli spettacoli cinematografici e sugli spettacoli misti con avanspettacolo. Modificando l'originario progetto governativo, la Camera ha mantenuto carattere progressivo alle aliquote per gli spettacoli a carattere misto, ma ha introdotto aliquote a carattere proporzionale per gli spettacoli di solo cinematografo. Il diritto erariale per gli spettacoli di solo cinematografo è del 15 per cento per i prezzi fino a 60 lire e del 50 per cento per i prezzi superiori a 200 lire. Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la formula: $Y = 0,25 X$. Per quel che riguarda gli avanspettacoli è stato invece mantenuto, con lievi modificazioni, il criterio proposto dal Governo e sono state fissate le seguenti aliquote: per i biglietti con prezzo non superiore a 60 lire il diritto erariale è del 15 per cento; per i prezzi superiori a 200 lire è del 40 per cento e per i prezzi intermedi esso si calcola secondo la formula progressiva indicata nell'articolo 2. Col sistema delle tasse

a scaglione, a volte non conveniva più all'esercente aumentare i prezzi del biglietto per evitare una imposizione fiscale notevolmente superiore; da ciò l'origine di questo disegno di legge che rappresenta quindi un miglioramento del sistema di tassazione.

All'articolo 4 — regolandosi una materia diversa da quella degli spettacoli — è previsto per il quadriennio 1951-55 un abbuono del 50 per cento a favore dell'U.N.I.R.E. Non è che il rinnovo di una concessione che è sempre stata fatta. Con l'articolo 5 si estendono le agevolazioni a favore dell'E.N.A.L. e del dopolavoro ferroviario anche ad altre istituzioni affini; ciò per una evidente ragione di giustizia. Fatti questi brevi rilievi, propongo che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella misura seguente:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60	15 per cento
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200	50 per cento

« Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y = 0,25 X$$

dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200.

« Salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso
il diritto erariale, non superiori
a lire 60 15 per cento

per i prezzi, non compreso
il diritto erariale, superiori a
lire 200 40 »

« Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

$$Y = 0,0005 X^2 + 0,0486 X + 10,28$$

dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200.

« Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

- a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;
- b) da uno spettacolo di rivista;
- c) da uno spettacolo di operetta;
- d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

« La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria.

« Salvo il disposto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli di cui al presente articolo, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazioni di lira ».

(È approvato).

Art. 3.

Il diritto erariale dovuto sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 18 per cento.

(È approvato).

Art. 4.

Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso, a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 50 per cento dei diritti medesimi per il quinquennio 1951-1955.

Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.

OTTANI. Desidero conoscere se la misura dell'abbuono concesso all'U.N.I.R.E. costituisce un'innovazione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. No, si tratta di mantenere per il quinquennio 1951-55 le condizioni attuali.

OTTANI. Ma è veramente giustificato un abbuono così rilevante?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Ministero dell'agricoltura ne fa una questione essenziale, perchè questo è l'unico modo per mantenere in vita lo allevamento delle razze equine.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, a favore

dell'E.N.A.L. estese, con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1948, n. 3, agli iscritti del dopolavoro ferroviario, sono estese anche agli iscritti agli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute a termini del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro dell'interno, emesso su conforme parere del Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministro delle finanze ha la facoltà di affidare l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi tipo e sulle scommesse, nonchè dei tributi annessi, alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le tabelle delle aliquote intermedie secondo le formule indicate nei precedenti articoli 1 e 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato** » (N. 1513) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bertone.

BERTONE, *relatore*. La gestione del servizio di tesoreria per lo Stato, dal 1894 in poi,

è stata sempre affidata alla Banca d'Italia e da allora furono sempre rinnovate le convenzioni relative, nel 1912, 1913, 1923, 1930, 1932, 1934, 1936. In effetti solo l'Istituto di emissione può gestire questo servizio, sia perchè occorre la disposizione immediata di ingentissime somme, sia perchè il servizio deve essere reso in tutti i capoluoghi di provincia ed anche in altre località. Non ci può essere quindi, a mio avviso, discussione sull'opportunità di affidare la gestione del servizio di tesoreria per lo Stato alla Banca d'Italia.

Con questo disegno di legge si propone, appunto, di affidare la gestione del servizio di tesoreria per lo Stato alla Banca d'Italia per un altro quindicennio, a partire dal 31 dicembre 1950, data di scadenza della precedente concessione.

Il compenso per il rimborso spese viene mantenuto in lire 1.800.000.000. A prima vista parrebbe potersi fare qualche rilievo sulla entità di questa cifra, perchè sino al 1936 il compenso forfettario era di 30 milioni. Nel 1946 il Ministro del tesoro, cioè chi vi parla in questo momento, rinnovò la convenzione e stabilì il compenso per l'esercizio 1945 (dal 1936 in poi c'era stata la svalutazione e si era quindi accresciuto enormemente il movimento di cassa) in 150 milioni. Due mesi appresso, il 25 febbraio 1947, il mio successore fu invitato dalla Banca d'Italia a riprendere in esame la questione del rimborso spese per il 1946 (perchè col mio decreto si provvedeva soltanto per il 1945), rimborso spese che fu elevato, per il 1946, a 900 milioni. Nell'agosto dello stesso anno il ministro Del Vecchio elevò questo rimborso spese a lire 1.800.000.000 e da allora questa cifra non ha subito più variazioni.

Bisogna in proposito tenere presente che su nove mila unità che formano il personale della Banca d'Italia circa la metà è destinata esclusivamente a questo servizio che importa un enorme movimento di capitali: per il 1949-50 si è trattato di 8.900 miliardi. Il Ministero del tesoro ha un ispettore apposito presso la Banca d'Italia per la vigilanza su questo servizio e posso assicurare che questa ispezione è eseguita molto accuratamente ed anche con severità. I dati che ho fornito mi vengono pro-

prio dal Ministero del tesoro, dove si riconosce che la somma di 1.800.000.000 per compenso alla Banca d'Italia è proporzionato al lavoro da svolgere.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame introduce una modificazione rispetto alle disposizioni passate e stabilisce che il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge, con facoltà — e qui è la novità — di riservare all'Amministrazione delle poste, nonché ad altri istituti di credito, particolari servizi attualmente compresi in quello di cui al precedente articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi». Il Ministro del tesoro ha insomma facoltà di affidare parte dei servizi di tesoreria ad altri istituti di credito e all'Amministrazione delle poste. Di conseguenza l'articolo 1 dice che la gestione dei servizi di tesoreria continua ad essere affidata alla Banca d'Italia con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo. Tra le disposizioni vigenti è appunto quella in cui si dice che il Ministro del tesoro è autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere. Ciò vuol dire che, se la Banca d'Italia verrà alleggerita di una parte dei servizi, il compenso per rimborso spese verrà proporzionalmente diminuito.

In forza dell'articolo 2, la distrazione dei servizi di tesoreria dalla Banca d'Italia, per essere affidati ad altri enti, potrà farsi solo quando ciò si renda indispensabile per effetti di nuovi ordinamenti che venissero stabiliti per legge per i servizi stessi. In un primo tempo mi era venuto naturale di osservare che, se il distacco di questi servizi può avvenire solo quando si creino nuovi ordinamenti che contemplan questo distacco, tanto varrebbe ritardare a quella eventualità ogni disposizione al riguardo. Senonchè mi fu fatto osservare dal Tesoro che, una volta affidato alla Banca d'Italia questo servizio di tesoreria per un periodo di 15 anni, può avvenire che, dovendosi variare nel corso di questo periodo di tempo la convenzione, la Banca d'Italia potreb-

be eccepire l'impossibilità di ogni variazione della convenzione, ove per l'appunto non fosse fissata per legge questa eventualità. In altri termini, se noi non chiarissimo per legge la possibilità di modificare per legge la convenzione prima dello scadere del termine dei 15 anni, la Banca d'Italia potrebbe esigere che il termine stesso fosse rispettato senza alcuna modificazione; mentre, se introduciamo la clausola che il Ministero del tesoro può, in occasione di nuovi ordinamenti stabiliti per legge, distaccare il servizio di tesoreria dalla Banca d'Italia, la Banca non avrà nulla da eccepire. Per questo le disposizioni dell'articolo 2, a mio avviso, vanno senz'altro approvate.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione sia d'accordo nel ritenere necessario che la nuova convenzione che sarà stipulata in base al provvedimento in esame sia comunicata per lo meno alle Commissioni di finanze e tesoro del Parlamento.

UBERTI. Confesso che la spesa di un miliardo e 800 milioni, prevista dal provvedimento sottoposto al nostro esame, mi sembra eccessiva. Si è visto infatti, in occasione dello sciopero dei bancari, che lo stesso servizio di tesoreria, espletato dalla Amministrazione delle poste, sia pure con funzionari di grado inferiore a quello dei funzionari che normalmente effettuano lo stesso servizio presso la Banca d'Italia, è venuto a costare molto meno. Infatti presso la Banca d'Italia i funzionari addetti a questo servizio rivestono gradi elevati, mentre sono addetti a funzioni puramente materiali. Con ciò si spiega perchè questo servizio venga a costare così caro gestito dalla Banca d'Italia.

D'altra parte la cifra di 1.800 milioni mi sembra elevata anche in rapporto alla svalutazione della moneta, poichè, moltiplicando per 50 i 30 milioni erogati dallo Stato per questo servizio nel 1938, si raggiungerebbero solamente 1.500 milioni. Comunque, ripeto, questo servizio può essere effettuato con un onere finanziario assai minore: occorre un personale responsabile, è vero, ma non è necessario un personale qualificato come quello che la Banca d'Italia richiede.

Da questi rilievi credo emerga l'opportunità che la Commissione inviti il Ministero del te-

soro a considerare la possibilità di modificare queste cifre, confrontando soprattutto la spesa che prevede di sostenere con quella sostenuta nel mese in cui il servizio di tesoreria fu compiuto dall'Amministrazione delle poste.

PERINI. Ritengo che l'affermare che la cifra di 1.800 milioni sia elevata, ovvero sia bassa, può essere avventato da parte nostra, non avendo noi elementi sufficienti di giudizio. Se un dato dovessi rilevare da quanto ha detto il relatore, sarebbe semmai quello della scarsità dello stanziamento, perchè 1.800 milioni sono pochi se è vero che sono 4.500 gli impiegati addetti al servizio di tesoreria. Qui evidentemente una delle due notizie non è esatta.

PRESIDENTE. I dati che si riferiscono ai 1.800 milioni sono esatti, perchè desunti dalla nota di variazione.

PERINI. Non può essere esatta allora la notizia dei 4.500 impiegati perchè l'onere dovrebbe salire almeno a 4 miliardi e mezzo. Se non è esatto, dunque, questo dato, dubito che anche gli altri possono essere più precisi.

Per quanto riguarda le altre osservazioni del senatore Uberti, non mi sembra che esse siano definitive, in quanto in occasione dello sciopero dei bancari, il servizio prestato dall'Amministrazione delle poste è stato solo parziale ed è quindi naturale che sia venuto a costare meno.

Da un punto di vista generale il complesso delle attività inerenti al servizio di tesoreria per lo Stato è molto imponente e forse è sempre conveniente che una tale organizzazione sia affidata alla Banca d'Italia, che è la più indicata a compierla. Non di meno, quando affermo ciò, non giungo alle conclusioni cui è arrivato il relatore, perchè non penso che la Banca d'Italia sia l'unico organismo in Italia che possa assumersi questo servizio, ed anche se lo pensassi, mi guarderei bene dal dirlo, perchè correremmo il pericolo di porci in condizioni di negoziazione del servizio non del tutto favorevoli per lo Stato.

Mi domando inoltre se, vista la facoltà che concediamo al Ministro di fissare con una convenzione le condizioni della attribuzione del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, è proprio necessario che noi stabiliamo una autorizzazione al Ministro che interessa ben 15 anni, cioè fino al 1965. Non sarebbe più opportuno

che limitassimo il numero degli anni, così da poter discutere nuovamente l'argomento entro un termine di tempo che non sia così lungo, e che non dia alla Banca d'Italia la sensazione di essere insostituibile in questo servizio? Dal punto di vista dell'interesse dello Stato credo che a noi non convenga arrivare a limiti così estesi, giustificabili solo se si dovesse creare *ex novo* un'organizzazione. Dal momento però che un'organizzazione esiste non vedo l'opportunità di arrivare ad un limite così lato.

Inoltre vorrei fare una osservazione sulla opportunità che il servizio sia organizzato come lo è attualmente dalla Banca d'Italia. Riconosco che non è questa la sede per rilievi di questo genere e mi riservo di farne in futuro nella sede opportuna, comunque, fin da ora, formulo l'augurio che questi servizi di tesoreria vengano snelliti. Fra la burocrazia aulica, stile '800 e la moderna organizzazione, è rimasta ancora a quella antica proprio la Banca d'Italia, dove vige ancora un complesso di regolamentazioni che sono proprio la negazione, diciamo pure, di quel minimo di dinamismo e di modernità che, pur rispettando certi canoni fondamentali di organizzazione, ciascun organismo cerca di introdurre per snellire il proprio lavoro. Credo che molti dei lati negativi del servizio prestato dalla Banca d'Italia siano dovuti proprio allo scarso aggiornamento della sua organizzazione.

Vorrei quindi augurarmi, fin da ora, che l'Ispettore del Tesoro incaricato di vigilare sul servizio di tesoreria prestato dalla Banca d'Italia, si informi a fondo della situazione del servizio stesso, dell'attività della tesoreria, per cercare di giungere a quelle semplificazioni che io penso siano nel voto di tutti coloro che si avvalgono del servizio.

Concretamente, formulerei una proposta di riduzione del periodo della convenzione da 15 anni a 5 anni.

BERTONE, *relatore*. Per ciò che concerne la spesa noi desideriamo che rimanga ben chiaro che la facoltà concessa al Ministro del tesoro di rivedere di anno in anno la convenzione con la Banca d'Italia deve essere usata, non soltanto per ciò che concerne il compenso, ove avvenisse che la Banca d'Italia fosse alleggerita di tali servizi, in tutto o in parte, ma di vedere, normalmente, la congruità della spesa nei con-

fronti del servizio prestato. La Commissione, ritengo, può essere unanime nell'auspicare questa vigilanza del Tesoro al fine della riduzione delle spese.

Per quanto poi riguarda la decorrenza, anch'io avevo rilevato che quindici anni sono un po' lunghi. Le precedenti convenzioni furono stipulate nel seguente modo: nel 1894 la convenzione fu fatta per diciotto anni, fino al 1912; nel 1912 fu prorogata per un anno; nel 1913 fu rinnovata per dieci anni; nel 1923 fu rinnovata per sette anni; dal 1930 in poi abbiamo una serie di rinnovazioni biennali fino al 1936. Nel 1936 fu stipulata l'ultima convenzione che è scaduta da quattro mesi. Si tratta ora di vedere quale sia il termine più congruo. Penso peraltro che la durata non abbia una grande importanza, vista la facoltà che il Ministro ha di rivedere ogni anno la convenzione.

RUGGERI. Anch'io non credo che si debba anettere importanza alla durata della convenzione, tanto più che in base all'articolo 2 la convenzione può addirittura essere svuotata di contenuto. Proprio in merito a questo articolo 2 vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione. Quali sono le ragioni per cui il Ministero del tesoro prevede di dover attribuire ad altri istituti di credito, non meglio specificati, il servizio di tesoreria? Mi sembra che l'articolo 2 sia, in questo, troppo vago ed impreciso. La gestione dei servizi di tesoreria è di interesse pubblico, per cui può essere comprensibile affidarla in parte all'Amministrazione delle poste, ma riterrei opportuno sopprimere l'indicazione degli « altri istituti di credito ». È preferibile che il servizio sia gestito dalla Banca d'Italia.

Per quanto riguarda il costo del servizio, debbo dire che anche a me esso sembra eccessivo. La rivalutazione, se ci si vuole riferire agli anni precedenti, con il moltiplicatore 50, dovrebbe raggiungere un massimo di 1.500 milioni.

A parte queste osservazioni, per le quali mi associo a quello che hanno detto altri colleghi, il problema che mi preoccupa è quello cui ho accennato all'inizio. Noi diamo una delega al Ministro del tesoro ed essa mi sembra alquanto fuori di luogo proprio in ordine al desiderio espresso dal nostro Presidente di conoscere la convenzione che sarà stipulata con la Banca

d'Italia. È giusto che il Parlamento conosca detta convenzione, ed è ancora più giusto che esso possa seguire i movimenti del Tesoro nei confronti di questi servizi. Perché dunque dare al Ministro la facoltà di stipulare convenzioni con qualsiasi altro istituto, senza che noi possiamo intervenire?

BERTONE, *relatore*. Non è detto che il Ministro possa stipulare convenzioni quando voglia: l'articolo 2 reca una limitazione a questa facoltà, perchè di essa il Ministro può avvalersi solo « qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti, che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi ». Il Ministro, quindi, non può agire discrezionalmente; è necessario che il Parlamento con legge stabilisca un nuovo ordinamento, tale che sia necessaria una convenzione con altri istituti di credito.

PRESIDENTE. Osservo inoltre al senatore Ruggeri che la facoltà che concediamo al Ministro del tesoro può costituire un'arma per ottenere un miglioramento delle condizioni del servizio prestato dalla Banca d'Italia.

Comunque resti chiaro che quando l'articolo 2 si riferisce ad « altri istituti di credito » intende istituti di credito di diritto pubblico.

RUGGERI. Nel testo del provvedimento non è affatto chiaro. Potremmo quindi stabilire che gli istituti debbono essere di diritto pubblico e non solo eventualmente di interesse nazionale.

BERTONE, *relatore*. Torno a ripetere che le eventuali convenzioni con istituti di credito avverranno solamente quando il Parlamento vi abbia aperta la via con nuovi ordinamenti. Le eventuali osservazioni per queste convenzioni le faremo quindi in quella sede; la Camera e il Senato, legiferando sui nuovi ordinamenti, detteranno norme a proposito delle convenzioni da stipularsi.

RUGGERI. Insisto nel dire che l'articolo 2 nel suo testo attuale non chiarisce affatto questa situazione, ed invece dice solamente — e chiaramente — che il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dalla attuazione della presente legge con facoltà di riservare ad altri istituti di credito, particolari servizi attualmente compresi in quello di cui al precedente articolo 1.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª RIUNIONE (17 marzo 1951)

BERTONE, *relatore*. Si aggiunge però: « qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti per legge ». Ci vuole una legge per autorizzare il Ministro del tesoro ad avvalersi di questa facoltà.

PRESIDENTE. Questo è pacifico. Inoltre la Commissione ha già accolto la raccomandazione che la convenzione tra il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia sia portata a conoscenza del Parlamento e inoltre che il Ministero del tesoro tenda a rivedere il costo del servizio di tesoreria. Credo, se non si fanno altre osservazioni, che possiamo passare all'esame degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

La gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca d'Italia è prorogata al 31 dicembre 1950, giusta l'articolo 4 del decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1936, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1937, per l'attuazione del regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293, continua ad essere tenuta dalla Banca stessa fino al 31 dicembre 1965, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo.

OTTANI. Propongo che la durata della convenzione venga limitata al 31 dicembre 1960.

BERTONE, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Ottani di sostituire alle parole: « fino al 31 dicembre 1965 », le altre: « fino al 31 dicembre 1960 ».

RUGGERI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare

i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge, con facoltà di riservare all'Amministrazione delle poste, nonchè ad altri istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui al precedente articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti, che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

OTTANI. Mi permetterei di proporre una piccola modificazione destinata a rendere più efficace la libertà di manovra del Ministro del tesoro ed anche a migliorare la forma. Proponerei di sostituire alle parole: « con facoltà di riservare » le altre: « con riserva di affidare ».

ZOLI. Mi sembra che sarebbe meglio sostituire alle parole « con facoltà di riservare » le altre « riservandosi la facoltà di affidare ».

OTTANI. Concordo con la formula proposta dal senatore Zoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Zoli di sostituire alle parole « con facoltà di riservare » le altre « riservandosi la facoltà di affidare ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TAFURI. Propongo alla Commissione di fare una raccomandazione al Ministro del tesoro per un particolare servizio di cui ho parlato in sede di bilancio. La riscossione dei pagamenti che il Ministero dell'interno, tramite le tesorerie, fa ai Comuni, costituisce un servizio che porta ai Comuni stessi un fastidio immenso, perchè per ogni mandato è necessario che il Sindaco, il segretario comunale e il tesoriere si rechino alla sede provinciale della tesoreria, dove debbono farsi riconoscere ed adempiere ad altre formalità burocratiche; tutto ciò comporta una infinità di spese e una perdita di tempo per l'amministrazione comunale.

Propongo perciò che la Commissione raccomandi al Ministro del tesoro di studiare la possibilità di affidare questo speciale servizio alla Amministrazione delle poste, che ha uffici in ogni Comune ed i cui addetti conoscono personalmente Sindaci, segretari, tesorieri, al fine di evitare notevoli spese di diarie ed inutili complicazioni.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª RIUNIONE (17 marzo 1951)

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, la raccomandazione del senatore Tafuri si intende accettata dalla Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modificazioni già approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1951.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (Numero 1516) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti ».

Nel corso di una precedente riunione abbiamo esaurito la discussione generale. Prego ora il relatore, senatore Uberti, di voler riferire sui singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, numero 633, è elevata a lire 6.000.000 per l'esercizio 1949-50 ed a lire 15.000.000 a partire dell'esercizio finanziario 1950-51.

UBERTI, *relatore*. L'articolo 1 contempla la retroattività di parte dell'aumento della sovvenzione all'esercizio 1949-50. In relazione alle osservazioni fatte dal nostro Presidente nella precedente discussione, proporrei di abolire ogni retroattività, e di sopprimere, in conseguenza, le parole: « a lire 6.000.000 per l'esercizio 1949-50 ed ».

RUGGERI. Io propongo, invece, che i 6 milioni dell'esercizio 1949-50 siano trasferiti all'esercizio 1950-51 sostituendo le parole « è elevata a lire 6.000.000 per l'esercizio 1949-50 ed a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 », con le altre: « è elevata a lire 21.000.000 per l'esercizio 1950-51 e a lire 15.000.000 per gli esercizi successivi ».

ZOLI. A mio avviso occorre domandarsi per quale ragione noi daremmo questi milioni anche per l'esercizio passato? Se ci fossero dei deficit da sanare ciò dovrebbe risultare dalla relazione ministeriale alla Camera dei deputati. Ma questa dice: « L'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio prevede la concessione da parte dello Stato di un contributo annuo di lire 1 milione a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti. In seguito alla svalutazione della moneta la misura del contributo è divenuta del tutto inadeguata alla necessità dei predetti organismi. Pertanto gli interessati hanno da tempo chiesto che la sovvenzione statale venga congruamente aumentata. Poichè, in effetti, le cennate Casse assistenziali — che si propongono di sollevare le sorti di una classe di lavoratori tra le meno fortunate — non possono, con i fondi a loro disposizione, raggiungere neppure le più modeste delle loro finalità, è sembrato opportuno accogliere, sia pure parzialmente, le richieste delle categorie interessate ».

Quando si parte da un concetto di rivalutazione, senza accennare ad altra necessità, non possiamo applicare la rivalutazione retroattiva. È chiaro quindi che la rivalutazione si debba fare in questo caso *ex nunc* e non *ex tunc*. Pertanto mi pare che si possa approvare la proposta del senatore Uberti.

RUGGERI. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Uberti di sopprimere le pa-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª RIUNIONE (17 marzo 1951)

role « a lire 6.000.000 per l'esercizio 1949-50 ed ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta del senatore Ruggeri di sostituire le parole « è elevata a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 » con le altre « è elevata a lire 21.000.000 per l'esercizio 1950-51 e a lire 15.000.000 per gli esercizi successivi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modificazione proposta dal senatore Uberti testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Uberti, l'articolo 2 risulta composto solo del secondo comma:

Art. 2.

Per l'esercizio 1950-51 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Pongo in votazione l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pignatone ed altri: « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (N. 1419) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa

dei deputati Pignatone ed altri: « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori.

BRACCESI, *relatore*. L'Ente siciliano case per i lavoratori è stato costituito nel 1949. Ho chiesto informazioni sulla sua attività e sul suo programma ma non mi sono state ancora date. Pregherei pertanto la Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge.

RUGGERI. La Camera dei deputati ha già approvato questo disegno di legge e si deve ritenere che il Ministero del tesoro sia stato favorevole.

PRESIDENTE. Il Ministero del tesoro è stato, invece, contrario in sede di discussione alla Camera dei deputati. Da parte nostra si impone quanto meno un rinvio della discussione di questo disegno di legge.

UBERTI. Dobbiamo tener presente che si tratta solo di autorizzare la concessione di mutui che la Cassa depositi e prestiti dà con molta parsimonia e difficoltà.

PRESIDENTE. C'è invece un problema più grave: siamo in tema regionale e quindi è necessario essere a conoscenza delle deliberazioni dell'assemblea regionale relative alla costituzione dell'Ente siciliano case per i lavoratori. Solo con questi elementi possiamo vedere se questo Ente può essere ammesso a far parte di quelli che sono autorizzati a ricevere mutui dalla Cassa depositi e prestiti allo scopo di migliorare la situazione edilizia.

RUGGERI. A mio avviso non si tratta di questione regionale poichè quello che si verifica per l'Ente siciliano si potrebbe verificare anche per altri Enti. Nel caso attuale si tratta di un istituto di diritto pubblico che risiede in Sicilia e che richiede che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a concedergli mutui per la costruzione di case, senza dover ricorrere ad altre forme di credito che rasentano lo strozzinaggio. Si tratta quindi di un problema economico che non ha niente a vedere con l'Istituto della Regione. Noi non dobbiamo preoccuparci della questione della quantità, poichè si tratta di autorizzazione ed anche con l'autorizzazione la Cassa depositi e prestiti può non dare nulla. Quindi tutto si riduce ad una questione di legittimità, cioè a dire bisogna vedere se questo Ente può essere compreso fra

quelli che beneficiano delle provvidenze a favore dell'edilizia.

La relazione dice chiaramente che in Sicilia si è costituito un ente per la costruzione di case popolarissime secondo determinati piani. Queste case vengono assegnate ai Comuni che, evidentemente, alla Cassa depositi e prestiti offriranno le normali garanzie che sono date dai Comuni alla Cassa. Quindi la Cassa non rischia niente, operando con questo ente.

PRESIDENTE. Sarà il Consiglio di amministrazione della Cassa a vedere se la Cassa rischia o no. Comunque fino ad oggi questo Ente non è compreso tra quelli previsti dalla legge. Debbo poi richiamare l'attenzione della Commissione sulla situazione della Cassa depositi e prestiti.

LANZETTA. Non soltanto la situazione della Cassa depositi e prestiti dovremo esaminare, ma anche quella di altri istituti.

UBERTI. Onorevole Presidente, ho molto piacere della sua osservazione, che cioè bisogna anche discutere sulla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Debbo fin d'ora constatare che la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti non ha presentato la sua relazione, così per la circolazione osservo che solo il Governo è stato diligente nel presentare la sua relazione per il 1948-49. Comunque, penso che la Commissione sia d'accordo nel voler rinviare la discussione di questo provvedimento per un più approfondito esame della questione.

(Così rimane stabilito).

Approvazione del disegno di legge: « Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei termini fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 marzo 1947, n. 590 » (N. 1572)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590 ».

Questo disegno di legge è stato presentato allo scopo di facilitare la chiusura dei consuntivi dando la sanatoria ad errori o varia-

zioni contabili fino all'importo di 500 lire, in modo da poter sistemare tutto il periodo fino al 1948-49, analogamente a quanto il decreto legislativo 30 maggio 1947 aveva stabilito per agevolare la chiusura dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari dal 1940-1941 a tutto il 1945-46.

Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49 presentati ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:

1) mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sulla entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;

2) errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

3) differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;

4) mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5.000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorità competente ad opporre il visto sulle fatture;

5) erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.

(È approvato).

Art. 2.

Le modalità di esecuzione da applicare nei casi previsti dal precedente articolo 1 saranno

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

87ª RIUNIONE (17 marzo 1951)

stabilite dal Ministro per il tesoro d'intesa con la Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, numero 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (N. 1259) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro ».

Voi tutti conoscete il problema delle causali che costituisce la materia di questo disegno di legge. Il problema è stato studiato a fondo e, dopo lunghe discussioni con i Ministri delle finanze e del tesoro, siamo venuti ad un testo concordato. In questo testo concordato, oltre a rimediare a molte situazioni quasi irrimediabili che si erano venute a creare, si sono posti dei punti fermi, escludendosi categoricamente la cumulabilità. Tutto ciò con l'augurio e la speranza che si venga presto a quella riforma dell'amministrazione che consenta di veder chiaro e di uscire da questa anarchia, per cui anzichè esserci stipendi per categorie ci sono stipendi per singoli impiegati. Ho potuto fra l'altro constatare che gli accessori degli stipendi nel 1949-50 rappresentano 116 miliardi.

Ora, di tutta la situazione impiegatizia parleremo anche a proposito del bilancio del tesoro; è infatti inconcepibile che siano vuoti quasi completamente i ruoli organici e che viceversa si abbiano nelle amministrazioni migliaia di avventizi.

Tutta questa materia dovrà essere riveduta a fondo; ed è bene intanto che si sappia anche fuori di qui che la Commissione ha iniziato in questa seduta ad esaminare il provvedimento in modo da poter prendere nelle prime riunioni dopo le ferie pasquali le opportune decisioni con matura coscienza. Se nessuno fa osservazioni l'esame di questo provvedimento si intende rinviato ad una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 11.